

Nella composizione misure cautelari complementari alle protettive

Crisi d'impresa

La giurisprudenza si interroga sul contestuale utilizzo dei due strumenti

Per il buon esito della trattativa il tribunale può prorogare la durata delle misure protettive

Pagina a cura di
Filippo D'Aquino
Gianluca Minniti

Quando l'imprenditore, nel corso della composizione negoziata della crisi formula la richiesta di applicazione delle misure protettive del patrimonio di cui all'articolo 18, comma 1, del Codice della crisi di impresa, il tribunale può prorogarne la durata per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative (articolo 19, comma 4, del Ccii), fermo restando che il periodo di protezione non può superare complessivamente i 240 giorni (articolo 19, comma 5, del Codice).

Le difficoltà interpretative generate dai commi 4 e 5 dell'articolo 19 del Codice della crisi di impresa – che introducono un limite di durata delle misure protettive asimmetrico rispetto a quello massimo annuale della composizione negoziata della crisi (Cnc) – hanno più volte indotto la giurisprudenza ad interrogarsi sulla ammissibilità di misure cautelari aventi una portata sostanzialmente analoga rispetto a quelle protettive, quando ciò sia necessario per condurre a conclusione le trattative per il risanamento aziendale una volta scaduto il termine di 240 giorni.

Tra le pronunce più recenti merita attenzione l'ordinanza del 7 luglio 2024 con cui il Tribunale di Milano – ritenuta l'esigenza di salvaguardare la prosecuzione delle trattative in corso – ha inibito ad alcuni creditori di promuovere azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della società o sui beni e sui diritti con i quali l'attività d'impresa viene esercitata. Secondo il tribunale milanese, la facoltà di formulare istanze cautelari non solo con il ricorso per la conferma delle misure protettive contestualmente alla richiesta di nomina dell'esperto, ma anche successivamente, per tutto il corso della composizione negoziata, appare del tutto coerente con il sistema di protezione offerto dal nuovo Codice della crisi.

Del resto, l'articolo 19, comma 1, del Codice della crisi di impresa prevede che il debitore, oltre alla conferma o alla modifica delle misure protettive, possa ottenere dal tribunale anche l'adozione dei provvedimenti cautelari che appaiano più idonei, a seconda delle circostanze, ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Le descritte esigenze di protezione, a ben vedere, possono emergere per tutto l'arco temporale in cui si dipana la composizione negoziata della crisi. Nel caso di specie, il Tribunale di Milano ha fatto proprio l'orientamento (altrettanto recente) del Tribunale di Imperia (ordinanza del 20 febbraio 2024), secondo cui, in pendenza di una Cnc, la consumazione del termine massimo di durata delle misure protettive previsto dal richiamato articolo 19 del Codice della crisi di impresa non osterebbe alla concessione di una ulteriore misura cautelare volta ad inibire a creditori predeterminati l'esercizio di azioni esecutive o cautelari ovvero l'acquisizione di diritti di prelazione non concordati.

Al contrario, secondo i giudici



L'ordinanza.

Di recente il Tribunale di Milano ha inibito ad alcuni creditori la promozione di azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della società o sui beni e sui diritti con i quali l'attività d'impresa viene esercitata.

del provvedimento in esame, il termine massimo di 240 giorni, sebbene riferibile soltanto alle misure protettive, ben potrà essere superato dalla concessione di misure cautelari aventi il medesimo contenuto, posto che la possibilità di prorogare la Cnc sarebbe del tutto incoerente se non fosse accompagnata da misure idonee a renderne effettivo lo scopo.

Questa soluzione, che di fatto introduce un tema di *consecutio* tra misure protettive e misure cautelari, è di grande interesse. E' un tema nuovo, perché nella disciplina abrogata le misure protettive coincidevano con l'intera durata della procedura concorsuale e sterilizzavano le eventuali iniziative medio tempore dei creditori di aggressione del patrimonio del debitore; oggi, invece, la temporaneità delle misure protettive rende attuale il tema del riallineamento tra protezione dalle iniziative dei creditori e procedura in corso.

Decisivo diviene, pertanto, il ruolo del giudice al fine di temperare il sacrificio imposto ai singoli creditori destinatari della singola misura cautelare con i risultati già conseguiti in caso di trattative avanzate. Sotto questo profilo, non osta alla emissione della misura cautelare – secondo il tribunale meneghino – il fatto che l'esigenza cautelare sia originata dall'imminente scadenza delle misure protettive del patrimonio, confermate inizialmente erga omnes sin dal principio della composizione negoziata, purché la misura non sia generalizzata.

Il bilanciamento a compiersi dal tribunale va a incentrarsi sugli specifici destinatari della misura (*erga unum*) e ha come fine quello di assicurare ulteriormente, con inibitorie non più indirizzate nei confronti della collettività dei creditori, l'esito delle trattative.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

● **Legittima la richiesta cautelare anche quando è giustificata dall'imminente scadenza delle misure protettive**

Radio24

Due di denari
di Debora Rosciani
e Mauro Meazza

🕒 **09 ottobre**
dalle **15.00**
alle **17.00**

🎤 **Moderano:**
Debora Rosciani
e **Mauro Meazza**

La pensione in più

Digital Round Table

Nel panorama pensionistico pubblico, sotto stress per il contesto economico e le sfide demografiche, aumenta l'importanza delle forme di previdenza complementare. Quali strumenti sono a disposizione dei risparmiatori? Che strategie si possono attuare per tutelare il proprio tenore di vita? Come diffondere la cultura previdenziale tra i cittadini? A queste e tante altre domande rispondono gli esperti e i professionisti ospiti di Debora Rosciani e Mauro Meazza, giornalisti e conduttori del programma Due di Denari di Radio 24.

Iscriviti su radio24.it

e partecipa alla diretta dal tuo pc, smartphone o tablet.
Per informazioni iniziativespeciali@radio24.it

IN COLLABORAZIONE CON

Amundi
Investment Solutions

ARCA
SGR